



Comune
di **Argenta**

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione
n. **21**
del 18/04/2015

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta pubblica

OGGETTO: Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) - Imposta Municipale Propria (IMU) - MODIFICHE.

L'anno **Duemilaquindici** e questo dì **Diciotto** del mese di **Aprile** alle ore **09:00**, in Argenta, nella sede Comunale, nella sala delle adunanze.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall'art. 10 dello Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano:

Presenti

Fiorentini Antonio
Cai Nadia
Fiorentini Leonardo
Gardi Lara
Pambieri Liviana
Morelli Federico
Cillani Sara
Coatti Tamara
Simoni Luca
Azzalli Gabriella
Venturi Filippo
Bertaccini Luca
Gulinelli Daniele
Strozzi Gabriele

Assenti

Mannarino Marco
Tedaldi Alessandro
Carlotti Sauro

Totale presenti: 14

Totale assenti: 3

Sono presenti gli Assessori:

Baldini A., Borea S., Chiarini M., Cillani G.

Giustificano l'assenza i Consiglieri: Mannarino, Tedaldi.

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Rita Crivellari.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra Nadia Cai Presidente, dichiara aperta la seduta.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

1) Gardi Lara
3) Morelli Federico

2) Bertaccini Luca

il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati

Il Consigliere Azzalli è entrato al punto 2 dell'OdG; Il Consigliere Strozzi ha lasciato la seduta al punto 13 dell'OdG.

Presenti n. 13 Consiglieri

Seduta del 18/04/2015

Nr. 21

Oggetto: Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) - Imposta Municipale Propria (IMU) - MODIFICHE.

Nadia Cai – Presidente: Dodicesimo Punto - Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) - Imposta Municipale Propria (IMU) – Modifiche.

Passo la parola all'Assessore Baldini.

Andrea Baldini – Vicesindaco: Rispetto ai punti 12, 13 e 14 siccome la modifica del regolamento prevede la modifica delle aliquote di cui abbiamo già discusso, a meno che non chiediate l'illustrazione del punto, vi risparmio la tiritera, vi risparmio l'illustrazione.

Intervento fuori microfono.

Nadia Cai – Presidente: Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione: favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli 9, contrari 0, astenuti 4. Per l'immediata eseguibilità: favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli 9, contrari 0, astenuti 4.

II CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:

- la "funzione Tributi locali" è stata conferita alla costituita UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- sono escluse dal conferimento, come disposto dall'art. 2, comma 1, della citata convenzione, *"la soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia"*;
- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento dell'efficienza della gestione, garantendo l'autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie;
- fra le attività delegate all'Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l'eventuale espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

Richiamata la convenzione per il conferimento all'Unione della funzione relativa ai tributi locali, con particolare riferimento:

- art. 2 comma 1: *"La funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in futuro istituiti. Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poter gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo."*

- art. 4 comma 6: "Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell'art.2, comma 1.";

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta:

- dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il regolamento " Imposta Unica Comunale (IUC) - Imposta municipale propria (IMU)" approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 28/04/2014;

Visto l'intervenuto art. 9 bis (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero) del d.l. 47/2014 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" convertito con la legge n° 80 del 23/05/2014, che prevede quanto segue:

1. *All' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , al settimo periodo, le parole da: «l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.».*
2. *Sull'unità immobiliare di cui al comma 1 le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.*

Ritenuto pertanto opportuno modificare l'art. 4 del Regolamento, aggiungendo, di seguito al comma 1, il seguente comma:

2. A partire dall'anno 2015, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 bis del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014, convertito con modificazioni in legge n. 80 del 23 maggio 2014.

Ritenuto opportuno, allo scopo di agevolare i contribuenti, sostituire l'art. 11, comma 4, del Regolamento IUC-IMU, come di seguito indicato:

- norma attuale:

4. *Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria, in subordine all'accoglimento del rimborso.*

- sostituita da:

4. Il contribuente ha diritto a compensare l'imposta a credito e a debito relativa a tributi di competenza del Comune. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che a annualità successive all'insorgere del credito.

Ritenuto inoltre opportuno, al medesimo scopo di agevolare i contribuenti e per ragioni di economicità, sostituire il comma 2 dell'art. 13, con il seguente:

2. Non si procede alla riscossione coattiva per importi inferiori a 30 euro.

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, con decreto del Ministero dell'Interno del 16/3/2015, è differito al 31 maggio 2015;

Visto il Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria – Affari Generali del Comune di Argenta, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l'allegato parere prot. n. 4742 del 13/04/2015 dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Sentita la commissione statuto e regolamenti del comune di Argenta in data 09/04/2015;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Dopo votazione palese da parte dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti, di cui n. 9 favorevoli (P.D.), n. 0 contrari, n. 4 astenuti (A.R. – M5S);

DELIBERA

1. di modificare l'art. 4 del "REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 28/04/2014, aggiungendo, di seguito al comma 1, il seguente comma 2:

2. A partire dall'anno 2015, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 bis del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014, convertito con modificazioni in legge n. 80 del 23 maggio 2014.

2. di sostituire il comma 4 dell'art. 11, che si intende soppresso, con il seguente:

4. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti.

3. di sostituire il comma 2 dell'art. 13, che si intende soppresso, con il seguente:

3. Non si procede alla riscossione coattiva per importi inferiori a 30 euro.

4. di prendere atto che le modifiche sopra riportate entrano in vigore il 1° gennaio 2015;

5. di disporre che il regolamento così modificato, allegato al presente atto e sua parte integrante e sostanziale, una volta divenuta esecutiva la presente delibera sia affisso per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio;

6. di adottare apposite forme di pubblicità sul sito web istituzionale del Comune di Argenta;

7. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Valli e Delizie a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

8. di dichiarare, ravvisandone la necessità ed impellenza, dopo votazione palese da parte dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti, di cui n. 9 favorevoli (P.D.), n. 0 contrari, n. 4 astenuti (A.R. – M5S), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Parere regolarità tecnica: favorevole

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

Parere regolarità contabile: favorevole

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

Allegato alla Deliberazione C.C. n. 21 del 18/04/2015

COMUNE DI ARGENTA
(Provincia di Ferrara)

REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

IMU

Modificato con delibera C.C. n. del

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero

Art. 5 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

Art. 6 - Fabbricato parzialmente costruito o in ristrutturazione

Art. 7 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 9 - Versamenti minimi

Art. 10 - Attività di controllo ed interessi moratori

Art. 11 - Rimborsi e compensazione

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 13 - Riscossione coattiva

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Al fine di ridurre l'insorgenza di contenzioso con i contribuenti, la Giunta Comunale, su proposta del responsabile dell'ufficio urbanistica, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili del territorio comunale. Le relative deliberazioni devono essere adeguatamente pubblicizzate.

2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.

3. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

Art. 3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto,

da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

2. A partire dall'anno 2015, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 bis del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014, convertito con modificazioni in legge n. 80 del 23 maggio 2014.

Art. 5 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato influente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:

da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;

da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).

Art. 6 - Fabbricato parzialmente costruito o in ristrutturazione

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento o se antecedente dalla data di ultimazione lavori attestata dall'ufficio tecnico comunale competente, ovvero se ancora antecedente, dalla data di effettivo utilizzo accertata d'ufficio, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. La superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione o ristrutturazione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

2. Qualora gli interventi di cui al precedente punto 1 riguardino unità immobiliari per le quali non sia possibile individuare un lotto di proprietà ben definito (es. case coloniche), l'Imu verrà pagata su di un lotto virtuale così determinato:

VOLUME TOTALE FABBRICATO DI PROPRIETA'/INDICE DI FABBRICABILITA' DELLA ZONA (previsto dagli strumenti urbanistici vigenti).

Art. 7 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1, lett. i) del D.Lgs. n°504/1992, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica solo ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento.

Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 9 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a dodici euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 10 - Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato dei punti percentuali previsti dal Regolamento generale delle entrate. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro dodici.

4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dall'Organo di Governo, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 11 - Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 10, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.

4. Il contribuente ha diritto a compensare l'imposta a credito e a debito relativa a tributi di competenza del Comune. La compensazione può essere effettuata sia

relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che a annualità successive all'insorgere del credito.

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Per gli avvisi di accertamento di importo a partire da euro 258,24 i contribuenti possono richiedere, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, la rateizzazione dei versamenti in numero non superiore a dodici rate da assolvere entro un anno con applicazione degli interessi legali a decorrere dal sessantunesimo giorno per ogni singola rata. La richiesta di rateizzazione equivale ad adesione del contribuente all'accertamento.

2. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade dal beneficio e l'importo ancora dovuto e l'intera sanzione, sono immediatamente riscuotibili in unica soluzione.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010, ovvero mediante diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Non si procede alla riscossione coattiva per importi inferiori a 30 euro.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2015.

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Cai Nadia

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rita Crivellari

La presente copia composta da n. pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed all'art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.
In carta libera per uso amministrativo.

Argenta, il

Il Pubblico Ufficiale

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.